



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Catasto

Via Gilli, 4 – 38121 Trento
Tel. 0461 491616 - Fax 0461 491617
e-mail: servizio.catasto@provincia.tn.it
posta certificata: serv.catasto@pec.provincia.tn.it

Spett. le
Ordine degli Ingegneri

Spett. le
Ordine degli Architetti

Spett. le
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

Spett. le
Ordine dei Geologi

Spett. le
Collegio Periti e Periti Industriali laureati

Spett. le
Collegio dei Geometri

Spett. le
Collegio prov.le dei Periti Agrari e
Periti Agrari laureati

Inviato per PEC

Trento, **27 APR 2015**

Prot. n. S133-2015-/223009-29-2015-69

Oggetto: Sanzioni catastali - ravvedimento operoso

In riferimento all'oggetto, il Servizio Catasto intende avvisare i cittadini, tramite comunicato stampa, della possibilità di avvalersi dei nuovi istituti del ravvedimento operoso (da uno a due anni e oltre i due anni).

Ritenendo opportuno che l'informazione arrivi all'utenza in maniera capillare, facendo riferimento anche a quanto previsto nei regolamenti degli Ordini e Collegi professionali relativamente alle informazioni che il professionista è tenuto a fornire sulla base del rapporto fiduciario sussistente fra professionista e cliente, **si chiede a tutti gli iscritti** di comunicare alla propria clientela, passibile di attività sanzionatoria da parte del Catasto anche per le dichiarazioni già presentate, della possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso e quindi di una riduzione degli importi rispetto alla sanzione.

Di seguito il testo del comunicato stampa che verrà inviato a breve agli organi di informazione.

La normativa catastale prevede che per il ritardo nella dichiarazione di una nuova costruzione o di denuncia di variazione di una unità immobiliare siano applicabili le sanzioni amministrative.

Le sanzioni catastali si applicano quando le denunce di accatastamento di nuove unità immobiliare o le denunce di variazione sono presentate in ritardo rispetto al termine di legge, stabilito in 30 gg dalla data di usufruibilità dell'unità immobiliare o di acquisizione della proprietà.

Dal 1 luglio 2011 gli importi delle sanzioni amministrative sono quadruplicati, passando da un **minimo** di € 258,00 a **€ 1.032,00** euro e da un **massimo** di € 2.066,00 a **€ 8.264,00**.

Con la Legge di Stabilità 2015, si sono apportate anche in ambito catastale **modifiche all'istituto del ravvedimento operoso**.

Fino al 31 dicembre 2014 l'adesione al ravvedimento operoso era possibile contestualmente alla presentazione della documentazione all'Ufficio del Catasto, solo per ritardi non superiori all'anno e comunque in assenza di verifiche, accessi e ispezioni da parte del Fisco.

Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 ora è sempre possibile aderire all'istituto del ravvedimento operoso pagando un importo meno elevato, anche per le dichiarazioni di accatastamento o le denunce di variazione presentate **prima del 1 gennaio 2015, sempreché non sia stato ancora notificato un'atto di contestazione da parte del Servizio Catasto**.

Le pratiche attualmente in trattazione per il calcolo della sanzione ricoprono un arco temporale che va dall'anno 2012 ad oggi.

Per ulteriori informazioni riguardo la propria posizione è opportuno rivolgersi al tecnico che ha redatto la dichiarazione catastale o contattare direttamente gli Uffici del Catasto del proprio distretto di competenza.

Per effetto delle modifiche all'istituto del ravvedimento operoso, a seconda del ritardo contestato, le tipologie di ravvedimento si modificano secondo lo schema sotto riportato:

Tipologia di ravvedimento	Per unità imm.
PAV1 - RAVVED. OPEROSO <= 90 GG; 1/10 DEL MIN. EDIT.	€. 103,20
PAV3 - RAVVED. OPEROSO > 90 GG <= 1 ANNO; 1/8 DEL MIN. EDIT.	€. 129,00
PAV4 - RAVVED. OPEROSO > 1 ANNO <= 2 ANNI; 1/7 DEL MIN. EDIT.	€. 147,43
PAV5 - RAVVED. OPEROSO > 2 ANNI; 1/6 DEL MIN. EDIT.	€. 172,00

Per qualsiasi chiarimento contattare il geom. Alberto Fronza:
tel. 0461.491659 – fax. 0461.491617
email:alberto.fronza@provincia.tn.ti

Cordiali saluti



Il Dirigente
arch. Roberto Revolti